



Decreto Dirigenziale n. 31 del 02/03/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 54/85 S.M.I. E ART. 24 CO. 3 DELLE N.D. A. DEL P.R.A.E. PROGETTO AGGIORNATO PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA, CON CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, DELLA CAVA DI SABBIA E CALCARE, RICADENTE IN AREA NON PERIMETRATA, IN LOCALITA' PIANZANO DEL COMUNE DI AVELLA. DITTA: "IMPRESA ESTRATTIVA ANDREA CRISCI DEI F.LLI CRISCI S.A.S." AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO CHE:

- con istanza datata 06/02/2009, acquisita in pari data al protocollo di Settore n. 105255, il sig. Crisci Carmine, nella qualità di Amministratore unico della **“Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s.”** con sede alla via Rossini n. 27 del comune di Baiano, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. n. 14 del 06.11.2008, presentava il progetto per la prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale della cava di sabbia e calcare in loc. Pianzano del comune di Avella, già autorizzata con D.D. di questo Settore n. 1196 del 15/05/2001, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ii.;
- la richiesta di prosecuzione presentata riguarda una superficie complessiva di 60.000 mq. circa, comprendente sia l'area di cava originariamente autorizzata da questo Settore con il richiamato D.D. n. 1196/2001, catastalmente individuata in C.T. del comune di Avella, al foglio 21 part.ile 85, 86, 87, 88, 129 e 147, sia l'area ritenuta abusiva nel citato D.D. n. 1196/2001, catastalmente individuata in C.T. del comune di Avella, al foglio 21 part.ile 89, 90, 130, 146, 179, 180, 181, 182, 184, 109 e 110, la cui coltivazione è stata consentita in virtù dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 136/2001;
- con nota di questo Settore del 16/02/2009 prot. n. 130535 veniva comunicato all'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci l'avvio del procedimento n. AE 53/2009;
- a seguito dell'esame degli atti inoltrati dall'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci, questo Settore, con nota n. 304060 del 07/04/2009, formulava richiesta di integrazione, debitamente riscontrata dall'impresa interpellata con nota datata 06/05/2009, acquisita al protocollo regionale in data 11/05/2009 al n. 407772;
- con nota protocollo n. 587839 del 01/07/2009 questo Settore indicava, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in argomento, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica – Piano finanziario – Ricomposizione ambientale;
 - Relazione idraulica;
 - Relazione geologica;
 - Carta geologica;
 - Sezione geologiche;
 - Computo metrico estimativo;
 - Tavola A – Planimetria di localizzazione degli interventi di stabilizzazione dei versanti;
 - Tavola A5 – Relazione di calcolo stabilità pendii;
 - Tavola A6 – Grafici per verifiche di stabilità pendii;
 - Tavola 2 – Stralcio Aerofotogrammetria area di intervento;
 - Tavola 3 – Planimetria catastale;
 - Tavola 3 – Carta geomorfologica;
 - Tavola 4 – Carta degli spessori della coltre di copertura piroclastica;
 - Tavola 4 – Rilievo plano- altimetrico e sovrapposizione su planimetria catastale;
 - Tavola 4-bis – Rilievo plano- altimetrico e sovrapposizione su planimetria catastale (Stato di fatto);
 - Tavola 5 – Traccia e sezione geologica di dettaglio;
 - Tavola 5 – Planimetria di progetto;
 - Tavola 5-bis – Rilievo plano-altimetrico e sovrapposizione su planimetria catastale (Stato di Progetto);
 - Tavola 6 – Tracce dei profili di verifica da caduta massi, profili di verifica, elaboratori numeri di calcolo;
 - Tavola 6 – Sezioni stato di fatto e di progetto per l'estrazione di materiale calcareo Sez. 1 – 2 - 3;
 - Tavola 6-bis – Sezioni stato di fatto e di progetto per l'estrazione di materiale calcareo – Sez. 4 –

- 5 – 6 – 7;
 - Tavola 7 – Progetto recupero ambientale;
 - Tavola 8 – Planimetria e piano quotato stato di fatto – Anno 2003 con indicazioni delle sezioni;
 - Tavola 9 – Piano quotato a curve di livello con indicazione delle sezioni - Anno 2003;
 - Tavola 10 – Sezioni stato di fatto e di progetto – Anno 2003;
 - Tavola 11 – Sezioni stato di fatto e di progetto – Tavole di raffronto anni 2003 e 2009;
 - Tavola 12 – Piano quotato a curve di livello con indicazione delle sezioni – Anno 2009.
- in data 28/09/2009 si svolgeva la terza e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, all'esito della quale si prendeva atto dei pareri espressi dalle sotto indicate Amministrazioni:
- Comune di Avella che, con nota prot. n. 5198 del 25/09/2009, ha certificato che l'area oggetto dell'intervento ha destinazione urbanistica agricola e che è interessata dalla perimetrazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino nord-occidentale con classe di rischio R4 (rischio idraulico) nonché R2, R3, R4 (rischio frane);
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta che, con nota prot. n. RE/342 del 2/08/2009, ha autorizzato le opere richieste, con l'obbligo, al momento dell'inizio dei lavori di preavvertire la medesima Soprintendenza in occasione di eventuali movimenti terra e di tagli di terreno per verificare, tramite l'assistenza di propri tecnici, eventuali rinvenimenti di natura archeologica;
 - ASL di Avellino che, con nota prot. n. 15961 del 23/09/2009, ha espresso parere igienico-sanitario favorevole al progetto;
 - Giunta Regionale della Campania – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Avellino, che, in sede di conferenza, dichiara di omettere il parere di competenza, in quanto l'area non è vincolata ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/96.
- Risultavano assenti, senza aver fatto pervenire il proprio parere, come si evince dai verbali della Conferenza di Servizi, le seguenti Amministrazioni:
- Autorità di Bacino nord occidentale – Napoli;
 - Comunità Montana Vallo Lauro Baianese – Quadrelle;
 - Amministrazione Provinciale di Avellino;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino;
 - Direzione Generale Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
 - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania Dipartimento Provinciale di Avellino.
- a seguito della sentenza n. 67/2010 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. n. 14/2008, questo Settore, con nota prot. n. 218785 dell'11/03/2010, comunicava alla ditta interessata di non poter emettere alcun provvedimento di autorizzazione ai sensi della ex L.R. n. 14/2008;
- successivamente pervenivano a questo Settore:
- la nota prot. n. 1303 del 23/06/2010 con la quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale ha comunicato la mancanza di competenza dell'Ente ad esprimersi sulla fattispecie progettuale in argomento, ai sensi dell'art. 34 co. 4 delle norme di attuazione del PAI;
 - il Decreto Dirigenziale n. 1234 del 01/12/2010, con cui il Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania ha escluso dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale il progetto sopra indicato, con prescrizioni;
- con istanza datata 03/12/2010, acquisita al protocollo regionale in data 09/12/2010 al n. 984419, l'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s. chiedeva a questo Settore il rilascio del provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva fino all'esaurimento delle superfici coltivabili e autorizzate, con contestuale recupero ambientale, ai sensi degli artt. 24 e 89 delle N. di A. del P.R.A.E., valutando a tal fine il progetto allegato all'istanza del 06/02/2009;
- con nota di questo Settore del 10/12/2010 prot. n. 987435 veniva comunicato all'Impresa Estrattiva

Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s. l'avvio del procedimento n. AE 134/2010, nominando responsabile dello stesso il geom. Vincenzo Preziosi;

RILEVATO CHE:

- il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, ai sensi dell'art. 38bis, comma 4, della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii., al fine di uniformare le attività dei Settori del Genio Civile, in merito ai procedimenti riguardanti le istanze presentate ai sensi della L.R. 14/2008 a seguito della sentenza n. 67/2010 della Corte Costituzionale, ha emanato apposita direttiva prot. n. 405263 del 10/05/2010 che, al punto 1.2, recita: *"In tutti i casi potrebbe verificarsi che qualcuno dei soggetti che hanno precedentemente presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L.R. 14/2008, ritenga di proprio interesse presentare - se ciò è consentito da specifica previsione normativa del P.R.A.E., ovvero, nel caso di sola ricomposizione ambientale, ai sensi della L.R. 54/1985 - una nuova istanza di autorizzazione riferita allo stesso progetto estrattivo e allo stesso progetto di recupero ambientale, con pari durata del programma delle attività. In tali circostanze, non cambiando nulla rispetto al progetto già esaminato nel corso della conferenza dei servizi già avviata ai sensi della L.R. 14/2008, si ritiene che - ferma restando la potestà esclusiva del competente Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile nel determinarsi o meno in tal senso - il procedimento amministrativo possa essere condotto, nel rispetto dei principi generali dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa:*
 - a) *senza dover necessariamente ricorrere all'indizione di una nuova conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 17 del P.R.A.E. (se tale modalità operativa non risulta conveniente ai fini della celerità del procedimento);*
 - b) *prescindendo dal chiedere nuovamente pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, che siano già stati acquisiti; oppure, laddove si ritenga necessario verificare la validità degli stessi, chiedendo ai singoli enti competenti di voler confermare, anche ai fini del nuovo procedimento amministrativo ed in ragione del tempo intercorso rispetto al precedente pronunciamento, i pareri, nulla osta o atti di assenso già resi sullo stesso progetto."*
- con nota datata 15/12/2010 prot. n. 999928, questo Settore ha comunicato il contenuto dell'istanza del 03/12/2010 anche agli enti competenti ad esprimersi, i quali, avendo già espresso il proprio parere sul progetto allegato all'istanza del 06/02/2009 e ss.mm.ii., potevano far pervenire a questo Settore eventuali osservazioni in merito, nel termine di gg. 10 dalla ricezione della succitata nota;
- non sono pervenute osservazioni da parte degli enti interessati.

CONSIDERATO CHE:

- l'area di cava interessata dal progetto in argomento ricade in area non perimetrata dal P.R.A.E., pertanto risulta applicabile la disciplina prevista all'art. 24 co. 3 delle N.d.A. del P.R.A.E.;
- il progetto allegato all'istanza del 06/02/2009, già presentato ai sensi della L.R. 14/2008, consiste nel sostanziale aggiornamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale, sia dell'area di cava già autorizzata con D.D. n. 1196 del 15.05.2001 di questo Settore, catastalmente individuata in C.T. del comune di Avella, al foglio 21 part.lla 85, 86, 87, 88, 129 e 147, sia dell'area catastalmente individuata al foglio 21 part.lla 89, 90, 130, 146, 179, 180, 181, 182, 184, 109 e 110, ritenuta abusiva nel già citato D.D. n. 1196/2001, la cui coltivazione è stata consentita in virtù dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 136/2001, per una superficie totale di 60.000 mq. circa;
- con riferimento all'istanza del 06/02/2009, e ss.mm.ii., risultano già acquisiti i pareri e le certificazioni necessarie, conformemente a quanto riportato nella direttiva del Settore Cave sopra richiamata prot. n. 405263/2010;
- il titolo giuridico su cui si fonda il godimento del giacimento, ai sensi dell'art. 5 comma 2 delle N. di A. del P.R.A.E. e dell'art. 8 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. a) della L.R. 54/85 e ss. mm. ed ii., è stato comprovato dall'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s., con documentazione agli atti

del Settore;

- il progetto prevede l'estrazione complessiva, di 214.098,40 mc di calcare (223.382,80 scavo – 9.284,40 riporto), nel periodo di anni 3 (tre), con una produzione media annua di circa 71.000 mc (tonnellate 142.000 circa).

DATO ATTO CHE:

- l'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci, ha prestato la garanzia dovuta ai sensi della L.R. n. 54/85, ss.mm.ii. e P.R.A.E., mediante polizza fidejussione n. 000019230 in data 01/02/2011, rilasciata da "City Insurance S.A." – Sede via Lisabona n. 8, settore 1, Bucarest, dell'importo di € 90.486,32 pari al 50% dell'intero importo risultante dal computo allegato al progetto, per la ricomposizione dell'ambiente naturale alterato, pari ad € 180.972,64;
- il sig. Crisci Carmine, nella qualità, ha trasmesso a questo Settore la nota acquisita al prot. n. 112395 dell'11/02/2011 recante in allegato l'atto d'obbligo, registrato in Avellino al n. 740 serie III del 10/02/2011, sostitutivo della convenzione di cui all'art. 18 della L.R. 54/85, depositato presso il Comune di Avella ai sensi dell'art. 36-bis co. 4 della L.R. 54/85 ss. mm. ed ii.;
- con nota datata 15/02/2011 prot. n. 121352, questo Settore ha invitato il Comune di Avella a comunicare le motivazioni ostative alla sottoscrizione della convenzione con la ditta interessata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 54/85 e s.m.i., rappresentando che, in mancanza di riscontro, avrebbe proceduto al rilascio del provvedimento di autorizzazione;
- il Comune di Avella non ha fornito riscontro alla nota del 15/02/2011 prot. n. 121352 di questo Settore;
- con nota datata 18/02/2011 acquisita in pari data al prot. del Settore n. 134966, l'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s. ha trasmesso il cronoprogramma aggiornato del progetto allegato all'istanza del 6/02/2009.

VISTO:

- il D.P.R. n. 128/59;
- il D.L.vo n. 624/96;
- la L.R. 54/85 e ss. mm. ed ii.;
- la L. 241/90 e ss. mm. ed ii.;
- la Delibera di G.R. n. 1546 del 06/08/2004;
- la Delibera di G.R. n. 1904 del 22/10/2004;
- la Delibera di G.R. n. 1002 del 15/06/2007;
- le N. di A. del P.R.A.E. approvate con Ord. Com. n. 11 del 07/06/2006 (BURC n. 27 del 19/06/2006) e n. 12 del 6/07/2006 (BURC n. 37 del 14/08/2006);
- la direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 765031 del 16/09/2008;
- la direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 743568 del 28/08/2009;
- la direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 328327 del 15/04/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio 03 "Intervento pubblico – Cave",

DECRETA

con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito, in accoglimento dell'istanza 03/12/2010, acquisita al protocollo regionale in data 09/12/2010 al n. 984419 e successive integrazioni

- 1) l'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s., con sede alla via Rossini n. 27 del Comune di Baiano, P.I. 02231570645, è autorizzata, ai sensi dell'art. 24, comma 3 delle N.d.A. del P.R.A.E., alla prosecuzione dell'attività estrattiva, con contestuale riqualificazione ambientale, della cava di sabbia e calcare sita in località Pianzano del comune di Avella, catastalmente identificata al Foglio 21 part.lla 85, 86, 87, 88, 129 e 147, 89, 90, 130, 146, 179, 180, 181, 182, 184, 109 e 110, per una superficie totale di 60.000 mq. circa, in conformità al progetto aggiornato, allegato all'istanza del 06/02/2009, che, contestualmente, si approva;
- 2) l'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s., nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e recupero ambientale, allegato all'istanza del 06/02/2009, e successive integrazioni, e riesaminato alla luce dell'istanza del 03/12/2010, così come previsto dagli elaborati grafici approvati e visti, di seguito elencati:
 - Relazione tecnica – Piano finanziario – Ricomposizione ambientale;
 - Relazione idraulica;
 - Relazione geologica;
 - Carta geologica;
 - Sezione geologiche;
 - Computo metrico estimativo;
 - Tavola A – Planimetria di localizzazione degli interventi di stabilizzazione dei versanti;
 - Tavola A5 – Relazione di calcolo stabilità pendii;
 - Tavola A6 – Grafici per verifiche di stabilità pendii;
 - Tavola 2 – Stralcio Aerofotogrammetria area di intervento;
 - Tavola 3 – Planimetria catastale;
 - Tavola 3 – Carta geomorfologica;
 - Tavola 4 – Carta degli spessori della coltre di copertura piroclastica;
 - Tavola 4 – Rilievo plano- altimetrico e sovrapposizione su planimetria catastale;
 - Tavola 4-bis – Rilievo plano- altimetrico e sovrapposizione su planimetria catastale (Stato di fatto);
 - Tavola 5 – Traccia e sezione geologica di dettaglio;
 - Tavola 5 – Planimetria di progetto;
 - Tavola 5-bis – Rilievo plano-altimetrico e sovrapposizione su planimetria catastale (Stato di Progetto);
 - Tavola 6 – Tracce dei profili di verifica da caduta massi, profili di verifica, elaboratori numeri di calcolo;
 - Tavola 6 – Sezioni stato di fatto e di progetto per l'estrazione di materiale calcareo Sez. 1 – 2 - 3;
 - Tavola 6-bis – Sezioni stato di fatto e di progetto per l'estrazione di materiale calcareo Sez. 4 – 5 – 6 – 7;
 - Tavola 7 – Progetto recupero ambientale;
 - Tavola 8 – Planimetria e piano quotato stato di fatto – Anno 2003 con indicazioni delle sezioni;
 - Tavola 9 – Piano quotato a curve di livello con indicazione delle sezioni - Anno 2003;
 - Tavola 10 – Sezioni stato di fatto e di progetto – Anno 2003;
 - Tavola 11 – Sezioni stato di fatto e di progetto – Tavole di raffronto anni 2003 e 2009;
 - Tavola 12 – Piano quotato a curve di livello con indicazione delle sezioni – Anno 2009.
 - Cronoprogramma aggiornato.
- 3) la presente autorizzazione, non rinnovabile, ha una durata di **anni 3 (tre), a decorrere dal 15.03.2011**;

- 4) in conformità al cronoprogramma approvato, la ditta è autorizzata all'estrazione complessiva di 214.098,40 mc di calcare (223.382,80 scavo – 9.284,40 riporto), nel periodo di anni 3 (tre), con una produzione media annua di circa 71.000 mc (tonnellate 142.000 circa).
- 5) l'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s. è tenuta ad adempiere alle seguenti prescrizioni tecniche:
- a) affidare la direzione dei lavori di cava ad un tecnico, responsabile dell'andamento della coltivazione e del rispetto dei tempi e modalità dell'escavazione e del progetto ambientale, nonché delle norme di sicurezza per gli addetti alla coltivazione ed al recupero ambientale della cava (art. 37 delle N. di A del P.R.A.E.); a tale scopo è necessario trasmettere sia la nomina del tecnico che la relativa accettazione;
 - b) porre, al fine dell'identificazione della cava (art. 38 delle N. di A del P.R.A.E.) in corrispondenza di ogni accesso all'attività estrattiva, in modo ben visibile anche da lontano, un cartello contenente i seguenti dati:
 - denominazione della cava, estremi autorizzazione e relativa scadenza;
 - estremi di riferimento della pianificazione P.R.A.E. ove insiste la cava;
 - proprietà del terreno o indicazione degli estremi del regime concessorio;
 - ditta esercente;
 - tipo di materiale estratto;
 - direttore di cava; responsabile della sicurezza; sorvegliante;
 - rappresentazione grafica del perimetro dell'area interessata dai lavori e ubicazione dei manufatti ed impianti nonché i luoghi in cui vengono stazionate le macchine e le attrezzature;
 - rappresentazione grafica dello stato dei luoghi a conclusione dell'intervento di riqualificazione ambientale;
 - organo di vigilanza;
 - c) realizzare (art. 39 delle N. di A. del P.R.A.E.) i sotto elencati adempimenti:
 - perimetrazione del cantiere estrattivo, come riportato nella cartografia del rilievo planoaltimetrico, mediante posizionamento di capisaldi con picchetti metallici inamovibili da riportare su apposita planimetria;
 - perimetrazione della zona di attività estrattiva mediante recinzione metallica a maglia stretta, alta non meno di metri 2,20. In corrispondenza dei previsti accessi alla zona di attività estrattiva dovranno essere posti dei cancelli metallici alti non meno di metri 2,00 muniti di serratura, atti a impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati;
 - segnaletica verticale di pericolo indicante la presenza di attività estrattiva posta lungo la recinzione ad intervalli non superiori a metri 50 in modo tale che ogni cartello sia visibile da quelli immediatamente precedente e successivo;
 - d) mantenere in perfetta efficienza tutte le opere, di cui alla lettera precedente, durante le fasi di attività fino a lavori di sistemazione ultimati, salvo diversa disposizione;
- 6) la data di inizio effettivo dei lavori di scavo dovrà essere comunicata a questo Settore con congruo anticipo, non inferiore a 15 gg., al fine di permettere le verifiche sul rispetto delle sopra riportate prescrizioni;
- 7) l'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s., è tenuta ad ottemperare ed osservare tutte le prescrizioni riportate nei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi ed allegati ai verbali della stessa Conferenza, nonché quelle formulate dal Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento dell'A.G.C. Ecologia, Tutela dell'Ambientale, Disinquinamento, Protezione Civile della Regione Campania con D.D. n. 1234 del 01/12/2010;
- 8) la coltivazione della cava deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 40 - Rete di punti quotati, 41 - Distanze di rispetto, 42 - Fossi di guardia, 44 - Tutela della rete viaria pubblica e degli abitati circostanti, 45 - Tutela delle acque sotterranee e superficiali, 46 - Salvaguardia di reperti di valore archeologico, storico e artistico e 47 - Aspetti generali e particolari sulla coltivazione delle

cave, tutti delle N. di A. del P.R.A.E.;

- 9) nell'esecuzione dei lavori è fatto obbligo alla Ditta, al Direttore Responsabile dei Lavori e al Sorvegliante di osservare rigorosamente le disposizioni normative e regolamentari previste dal D.P.R. n. 128/1959 e dal D.L.vo n. 624/1996 in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive, nonché quanto disposto dall'art. 86 - Documento di Sicurezza e Salute - delle N. di A. del P.R.A.E.;
- 10) l'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s., dovrà presentare- a cadenza semestrale dalla data di inizio lavori - una relazione, a firma del Direttore Responsabile, sull'andamento dei lavori che attesti il rispetto delle prescrizioni impartite, nonché lo stato di attuazione del cronoprogramma con riferimento sia ai lavori di coltivazione che di recupero;
- 11) la presente autorizzazione comporta l'impegno da parte dell'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s., a provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno al versamento dei seguenti contributi:
- versamento a favore della Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, sul c/c postale n. 21965181 e riportante come codice tariffa il n. 1548, del contributo ambientale dovuto ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 1/2008, relativamente ai volumi effettivamente scavati nel periodo e formalmente comunicati ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii.;
 - versamento a favore della Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, sul c/c postale n. 21965181, del contributo dovuto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15/2005, relativamente ai volumi effettivamente scavati nel periodo e formalmente comunicati ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii.;
- oltre ai versamenti a favore del Comune di Avella, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii., in virtù dell'atto d'obbligo, registrato in Avellino al n. 740 serie III del 10/02/2011, sostitutivo della convenzione di cui all'art. 18 della L.R. 54/85, depositato presso il Comune di Avella ai sensi dell'art. 36-bis co. 4 della L.R. 54/85 ss. mm. ed ii.;
- 12) così come disposto dall'art. 6 comma 5 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii. l'entità della garanzia prestata dall'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci, a mezzo di polizza fideiussoria assicurativa n. 000019230 in data 01/02/2011, dovrà essere aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita ed agli sviluppi dei lavori di estrazione;
- 13) la presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, ed il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici, previa autorizzazione di questo Settore;
- 14) ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii., ultimati i lavori di coltivazione, il titolare della presente autorizzazione deve chiedere a questo Settore di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale;
- 15) gli artt. 13 e 14 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii. prevedono i modi di estinzione e revoca dell'autorizzazione;
- 16) il titolare della presente autorizzazione che si sottrae all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni o controlli o che non fornisca i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 28, comma 4, della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii.;
- 17) la presente autorizzazione ha carattere personale ed è rilasciata al Sig. Crisci Carmine nato il 09/02/1971 a Baiano (AV), C.F. CRSCMN71B09A580Y e ivi residente, alla via Rossini n. 7, nella

qualità di Amministratore unico dell'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci con sede alla via Rossini n. 7 Baiano (AV);

18) l'eventuale trasferimento dell'azienda dovrà essere formalmente comunicato a questo Settore che, eseguite le verifiche di legge, provvederà alla variazione dell'intestazione della presente autorizzazione così come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente Decreto viene inviato:

- in via telematica:
 - a) a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta;
 - al Settore Stampa, Documentazione e BURC per la pubblicazione;
 - al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - b) per conoscenza:
 - al Coordinatore dell'A.G.C. 15;
 - al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali;
 - al Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento;
 - allo STAP Foreste di Avellino;
- in forma cartacea:
 - all'Ufficio Messi del Comune di Baiano per la notifica al Sig. Crisci Carmine residente alla via Rossini n. 7 del Comune di Baiano quale Amministratore e rappresentante legale dell'Impresa Estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci;
 - al Comune di Avella per conoscenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - all'Amministrazione Provinciale di Avellino;
 - alla Comunità Montana Vallo Lauro Baianese – Quadrelle-;
 - all'Autorità di Bacino Nord Occidentale;
 - alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta;
 - alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Avellino;
 - alla Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
 - all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania Dipartimento provinciale di Avellino;
 - all'ASL di Avellino;
 - al Comando Carabinieri Stazione di Avella;
 - al Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale Avellino.

Il Dirigente del Settore
Dr. Geol. Giuseppe Travìa